

PRESUPPOSTI NORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DEL MESSO NOTIFICATORE.

1) Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4906 del 3 settembre 2003.

L'atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di "manifestazione di conoscenza" in quanto consiste nell'attestato di un fatto accaduto (la consegna della copia dell'atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario).

Il messo notificatore è sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo. La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall'autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo.

Il messo notificatore è dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.

Principio di ordine generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitato ad effettuare la notificazione, in forza del quale, "per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti" salva, in ogni caso, la notificazione effettuata "con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione".

Ai fini Dell'abilitazione all'attività di Messo Notificatore, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere.

2) La legge 27 dicembre 2006, n. 296 di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato è intervenuta con i commi 158-184 dell'Art. 1. [Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile]

***c.158.** Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.*

***c. 159.** I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.*

***c. 160.** Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.*

Pertanto il Messo Notificatore potrà essere un soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell'Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune. **Per eseguire l'attività di Messo Notificatore occorre conseguire l'apposita abilitazione che nella generalità dei casi si acquisisce attraverso un processo formativo della durata di circa 8 ore (...standard rispettato in Poste Italiane – vedi attività Ente Bilaterale Poste 2009 – Aula, e_learnig, manuale) ed il successivo esame di abilitazione.**

PREVIO CORSO FORMATIVO ED ABILITAZIONE, I PORTALETTERE POSSONO ESEGUIRE L'ATTIVITÀ DEL MESSO NOTIFICATORE.